

REGOLAMENTO (CE) N. 2355/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le autorità responsabili degli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi ad un intervento, per un periodo di tre anni a decorrere dal pagamento del saldo da parte della Commissione, salvo se sia disposto diversamente negli accordi amministrativi bilaterali.
- (2) È opportuno specificare le categorie dei documenti giustificativi suddetti, la forma in cui devono essere tenuti e l'obbligo di designare gli organismi responsabili della loro conservazione.
- (3) Poiché i suddetti documenti fanno parte della pista di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 ⁽³⁾, è opportuno inserire in detto articolo le disposizioni necessarie circa la tenuta dei documenti.
- (4) Le disposizioni sulla tenuta dei documenti lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie o nazionali specifiche.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 è modificato come segue:

a) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2a. a) I documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 comprendono:

- documenti relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, richiesti per un'idonea pista di controllo, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati,
- rapporti e documenti sui controlli eseguiti a norma degli articoli 4, 9, 10 e 15 del presente regolamento.

Le autorità nazionali competenti designano l'organismo incaricato di conservare i documenti relativi alle spese per il periodo di conservazione previsto.

b) I documenti devono essere conservati come documenti originali oppure su supporti comunemente accettati.

I supporti comunemente accettati sono i seguenti:

- fotocopie di documenti originali,
- microschede di documenti originali,
- versioni elettroniche di documenti originali su supporti ottici (ad esempio documenti scannerizzati conservati su Cd-rom, disco duro o disco magnetico),
- documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica.

La procedura per la certificazione della conformità con gli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è definita dalle autorità nazionali e deve garantire la conformità delle versioni conservate con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali nonché la loro attendibilità per fini legali e di audit. Se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici di supporto su cui le versioni sono conservate devono rispondere alle norme di sicurezza riconosciute, tali da garantirne la conformità con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali e l'attendibilità per fini legali e di audit.»

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 29.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

- b) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
- «a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che i documenti di cui al paragrafo 2 bis siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'allegato I al presente regolamento;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione
